

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Alla c.a. della Dott.ssa Marinella Guglielmotti

TRIBUNALE DI SALERNO

Proc. Pen. n. 2452/2015 R.G.N./Mod 21

- A carico di Pinto Francesco Antonio

Il presente atto ha, ad oggetto:

A) richiesta (accolta) di interrogatorio di persona indagata.

B) formale denuncia – querela del Giudice di Pace coordinatore Dott. Francesco Antonio Pinto nei confronti dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, con richiesta di punizione e riserva di costituzione di parte civile.

C) approfondimenti istruttori: esame dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, quale persona informata dei fatti.

#### CRONISTORIA

- In data 12-09-2015 il Maresciallo della Caserma dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi mi ha notificato “avviso alla persona sottoposta alle indagini di chiusura delle indagini preliminari – informazione di garanzia sul diritto di difesa”.
- Venivo notiziato di essere indagato “per il reato p. e p. dall'art. 323, 81 cpv c.p., perché Pinto Francesco Antonio, in qualità di Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione di norma di legge (art. 97 Cost., art. 34, 124, 134, 135 c.p.p.), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e di un prossimo congiunto, con provvedimento n. 5/2015 del 17-01-2015 di autorizzazione della dott.ssa Alessandra Pinto, sua figlia, non avente alcun rapporto di dipendenza con il Ministero della Giustizia o con l'Amministrazione Comunale, a

svolgere le funzioni di cancelliere per l'udienza civile del 17-01-2015 e con provvedimento n. 6/2015 di autorizzazione della dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere le funzioni di Cancelliere per l'udienza penale del 24-01-2015, intenzionalmente procurava a sé ed alla figlia dott.ssa Alessandra Pinto un ingiusto vantaggio e un danno ingiusto allo svolgimento dell'attività giurisdizionale con rischio di nullità di tutti gli atti posti in essere”.

- Nell'atto viene esplicitata l'esistenza di una denuncia a mio carico da parte dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo.

In data 17-09-2015 ho depositato nomina del difensore di fiducia e contestuale istanza per visionare ed estrarre copia degli atti.

Allo stato, attivo la mia difesa, riservandomi di ulteriormente dedurre e produrre.

All'uopo evidenzio, comunque, l'infondatezza dell'accusa formulata nella rubrica ed eccepisco **la mancata notifica della rituale informazione di garanzia per consentirmi una tempestiva conoscenza dei fatti prospettati dal denunciante Caracciolo Pietro**, attesa la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente garantiti.

**Alla preliminare eccezione di nullità degli atti compiuti non intendo rinunciare con la presente memoria difensiva.**

#### MEMORIA DIFENSIVA

Dopo il passaggio delle funzioni di Cancelleria dal personale ministeriale al personale comunale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo ha subito disfunzioni addebitabili a comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco del Comune di Montalto Uffugo in concorso con la Segretaria comunale dott.ssa Milano Virginia.

In particolare:

- a) **l'Ufficio è stato fisicamente chiuso, per causa imputabile al Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro, per mancanza del personale comunale.** Tale circostanza è stata portata all'attenzione del **Presidente del Tribunale di Cosenza, della Procura della Repubblica di Cosenza, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;**
- b) per l'udienza del 20-12-2014, per evitare un'interruzione di pubblico servizio, ho nominato una persona idonea a svolgere le funzioni di cancelliere, perché presente e

con un rapporto lavorativo – collaborativo con il Comune di Montalto Uffugo (vedasi memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente);

- c) all'udienza penale del 24/01/2015, il Maresciallo Danielli Pierluigi (non è dato conoscere il soggetto ordinante) interrompeva lo svolgimento dell'udienza. Il disagio è stato temporaneo, per decisione del PM d'udienza. Nell'occasione, il **Maresciallo Danielli Pierluigi mi ha interrogato irrispettamente ed ha relazionato al Procuratore della Repubblica** di Cosenza;
- d) il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro ha gestito l'Ufficio del Giudice di Pace, alla stregua di una succursale degli Uffici Comunali, "promuovendo" a Vice Segretario Comunale, anche il giorno prima, dipendenti comunali, destinati a svolgere le funzioni di Cancelliere.

L'inidoneità del personale nominato dal Sindaco, senza alcuna conoscenza o esperienza specifica a svolgere le suddette funzioni di cancelliere, ha comportato anche la vibrata protesta della Classe Forense e, all'udienza penale del 11/4/2015, rifiutava la partecipazione, per cui sono stato costretto a rinviare i procedimenti. La circostanza è stata portata all'attenzione e conoscenza dell'Organo Superiore. Il PM d'udienza ha relazionato al Procuratore della Repubblica di Cosenza;

- e) il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro **ha deciso e decide quali adempimenti devono espletare i dipendenti comunali nell'Ufficio**, disattendendo la direttiva del Sig. Presidente del Tribunale di Cosenza del 08-01-2015;
- f) a seguito della denuncia sporta nei miei confronti dal Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro, veniva attivato procedimento davanti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro.

**Evidenzio che il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro (denunciante), ha ordinato alla Segretaria Comunale Dott.ssa Virginia Milano di trattenerne la notifica della mia convocazione, per cui sono stato costretto a chiedere la rimessione in termini e venivo sentito in data 15-07-2015, dove producevo la memoria difensiva allegata alla presente;**

- g) il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro ha chiesto ed ottenuto la sostituzione del Cancelliere, nella persona di Belsito Marialuisa, la quale, fin dal primo momento, **ha preso ordini e direttive solo e soltanto dallo stesso Sindaco** (vedasi memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente).

Alla luce di quanto sopra emerge che l'Avv. Caracciolo Pietro, nella qualità di Sindaco di Montalto Uffugo, ha posto in essere un'interruzione di pubblico servizio

continuata (in due occasioni), nonché ha abusato dei poteri inerenti alla sua carica (“promozione” a Vice Segretario Comunale, ad horas, di dipendenti comunali per svolgere le funzioni di cancelliere), nonché interesse privato in atti d’ufficio, per avere richiesto la sostituzione del Giudice di Pace Coordinatore Dott. Francesco Antonio Pinto, con altro Giudice di Pace, creando, con i comportamenti non condivisibili, una incompatibilità idonea alle mie richieste di astensione dalla trattazione degli affari civili e penali dell’Avv. Caracciolo Pietro ed a richiedere il trasferimento per altra sede, il quale è in itinere.

**Pertanto, avendo arrecato un danno alla mia immagine ed alla mia persona, chiedo la formale punizione di Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, per i reati di interruzione di pubblico servizio (chiusura fisica dell’Ufficio), abuso in atti d’ufficio (nomina a vice Segretario Comunale ad horas di dipendenti comunali, per svolgere le funzioni di Cancelliere), omissione di atti d’Ufficio (mancanza del personale), interesse privato in atti d’ufficio (creata incompatibilità al fine di avere un nuovo Giudice di pace per la trattazione dei propri affari e contestuale richiesta dello stesso di trasferimento ad altra sede), con riserva di costituzione di parte civile, per il persistente danno morale e materiale subito e subendo.**

<<>>

Relativamente alla posizione della Dott.ssa Alessandra Pinto, va rilevato che aveva un contratto a termine con il Comune di Montalto Uffugo dal 06/03/2014 al 06/03/2015 (vedasi memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente).

Pertanto, legittimamente, poteva svolgere le funzioni, anche per l’esperienza pregressa (**a far data dal 2005 !!!!** – vedasi memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente).

Per mera completezza, rilevo che il reato contestato sarebbe radicato nell’assenza di un rapporto di dipendenza (**continuativa**) della Dott.ssa Alessandra Pinto con il Ministero della Giustizia oppure con il Comune di Montalto Uffugo e nel rapporto di parentela.

Per meglio esplicitare l’erronea interpretazione accusatoria, evidenzio la seguente circostanza:

- a) ho amministrato ed amministro giustizia da ventisette anni (undici anni Giudice Conciliatore a Corigliano Calabro e sedici anni Giudice di Pace a Montalto Uffugo).

- b) Eppure, sono un **precario e non sono stato, né sono dipendente del Ministero della Giustizia.**
- c) All'epoca dei fatti contestati, la Dott.ssa Alessandra Pinto aveva un rapporto lavorativo **precario con il Comune di Montalto Uffugo.**

La finalità collaborativa è stata quella di far funzionare l'Ufficio in maniera ottimale, **con il solo vantaggio per la Giustizia, la Classe Forense e per i Cittadini.**

Non sono state mai fatte osservazioni o rilievi sul funzionamento ottimale dell'Ufficio da parte di nessuno.



Alla stregua di quanto sopra vanno esaminati i singoli articoli contestati in rubrica:

1) art. 97 Costituzione.

Il reato contestato sarebbe radicato nell'assenza di un rapporto di dipendenza della Dott.ssa Alessandra Pinto con il Ministero della Giustizia oppure con il Comune di Montalto Uffugo e nel rapporto di parentela.

All'uopo rilevo, ribadisco, per meglio esplicitare l'infondatezza dell'articolo contestato che sia lo scrivente indagato, che la Dott.ssa Alessandra Pinto avevano titolo ad espletare le funzioni, sebbene **precari**.

*Pertanto, l'art. 97 della Costituzione non è applicabile al caso di specie.*

2) art. 34 c.p.p.

Nessun interesse personale, familiare o di altra natura vi è stato fra il decidente ed il Cancelliere nominato d'urgenza, per sopperire ai comportamenti **omissivi e commissivi del Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro e della Segretaria Comunale Dott.ssa Milano Virginia**, e neppure vi era alcuna incompatibilità dovuta ad inimicizia od altro fra le parti dei giudizi trattati.

**Evidenzio che incombeva al sottoscritto Coordinatore la responsabilità della regolare funzionalità dell'Ufficio, compresa la celebrazione dei procedimenti.**

La tempestività della trattazione dei processi, inoltre, lo impone la legge sul giusto processo, la c.d. legge-Pinto, le cui violazioni comportano sanzioni nei confronti del giudicante e, particolarmente, sul responsabile dell'Ufficio.

**L'intento, quindi, aveva questi fini precipui, di cui ne sono stati resi edotti sempre gli Organi Superiori.**

Il reato contestato non sussiste, all'evidenza, atteso che l'attività collaborativa era mirata a far funzionare l'Ufficio in maniera ottimale, si ripete, **con il solo vantaggio per la Giustizia, la Classe Forense e per i Cittadini.**

Alla stregua di quanto sopra, l'articolo contestato non sussiste.

3) art. 124 c.p.p.

La correttezza della regolarità dello svolgimento dell'udienza era controllata dal **PM d'udienza, il quale, però, è stato vittima, insieme al Giudice di Pace, dell'irruzione del Maresciallo Danielli Pierluigi (temporanea interruzione dello svolgimento dell'udienza penale ed irrituale interrogatorio del Giudice di Pace).**

Alla stregua di quanto sopra, l'articolo contestato non sussiste.

4) art. 134 e 135 c.p.p.

L'aver il Maresciallo Danielli Pierluigi interrotto il regolare svolgimento dell'udienza penale ed interrogato irritualmente il Giudice di Pace, con **imposizione comportamentale anche nei confronti del PM d'udienza**, porta alla finale terminativa insussistenza dello specifico reato contestato in rubrica.

Infatti, la regolarità della verbalizzazione è la risultante delle valutazioni del PM d'udienza e degli Avvocati che hanno collaborato (anche loro) alla regolare celebrazione dei processi.

**CONCLUSIONI:**

Alla stregua delle suestese analisi e considerazioni, chiedo il non luogo a procedere oppure l'archiviazione del fatto contestato in rubrica, con la formula più ampia.

<<◇>>

Nella memoria difensiva depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro ho riportato, tra l'altro:

*Sono trattato come un delinquente.*

*Eppure non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:*

a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a "don" Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;*

- b) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;*
- c) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;*
- d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta.*

<<>>

Sono destinatario di una sentenza di morte del "tribunale della mafia", redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le "udienze" è diventata, dopo queste dichiarazioni, "collaboratrice di giustizia".

Salerno 29-09-2015

Dott. Francesco Antonio Pinto, nella qualità

di Giudice di Pace coordinatore di Montalto Uffugo

*Dott. Francesco Antonio Pinto*

*AVV. FRANCESCO A. PINTO*  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*  
*Casella Postale n. 42*  
*87065 CORIGLIANO STAZIONE (CS),*  
*TEL. 360/856147*  
*e-mail: francesco.pinto-1949@poste.it*

On.le CONSIGLIO GIUDIZIARIO  
CATANZARO  
e, per conoscenza  
Chiar.mo Sig. Presidente  
Tribunale di Cosenza  
e, per conoscenza  
Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica  
Tribunale di Cosenza

Oggetto: Proc. disciplinare n. 4/15 a carico del Dott. Francesco Antonio Pinto, Giudice di pace coordinatore dell'Ufficio di Montalto Uffugo.

#### MEMORIA ILLUSTRATIVA

Mi è pervenuta la comunicazione di cui all'oggetto, del seguente tenore:

*Il Presidente della Corte,*



*letto il verbale di audizione del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo e l'esposto prodotto, esaminati i documenti dallo stesso depositati in data 21 aprile 2015;*

*letta la nota 715/2015 del 16 aprile 2015, del Presidente del Tribunale di Cosenza dalla quale risulta una situazione di gravi difficoltà di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo;*

*rilevato che l'esame di detta documentazione evidenzia che il dr. Francesco Antonio Pinto, Giudice di pace di Montalto Uffugo, ha tenuto un comportamento gravemente vessatorio nei confronti di un addetto all'Ufficio con le funzioni di cancelliere, determinando uno stato patologico e la paralisi dell'Ufficio;*

*considerato che il predetto Giudice di pace, con atto del 24 gennaio 2015 ha "autorizzato a svolgere le funzioni di cancelliere" sul presupposto che la stessa avesse prestato <<servizio volontario di cancelliere a far data ininterrottamente dal 2005 sino all'attualità, con preparazione degli atti prodromici e successivi alle udienze civili e penali trattate, nonché assistenza e verbalizzazione di udienza>> senza che vi fosse alcun rapporto di dipendenza con il Ministero della Giustizia o con l'Amministrazione Comunale, determinando in tal modo, rischi di nullità delle attività e dei provvedimenti adottati;*

*CONTESTA*

*Al dr. Francesco Antonio Pinto, Giudice di pace di Montalto Uffugo, ai sensi dell'art. 17 DPDR 10 giugno 2000 n. 198, la*

*violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie e grave violazione di legge per avere, abusando dei poteri della funzione, "autorizzato", fuori dai casi previsti dalla legge, all'"esercizio delle funzioni di cancelliere" ed all'assistenza in udienza la congiunta Alessandra Pinto, determinando in tal modo, rischi di nullità degli atti.*

<I>

#### ANTECEDENTE

Per motivi di salute ho avuto difficoltà a guidare l'autovettura, per cui mia figlia Alessandra Pinto mi ha accompagnato presso l'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo, sia nei giorni delle udienze, che durante gli altri giorni (allegato A).

Studentessa di giurisprudenza, preparava gli esami, sotto la mia guida e partecipava alle varie attività dell'Ufficio (durante l'attesa).

Negli anni e nel tempo collaborava volontariamente con la Cancelliere Carla Infusino (attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Cosenza).

-----

Durante l'assenza giustificata della Infusino ha svolto le funzioni di Cancelliere la Segretaria Comunale Dott.ssa Virginia Milano ed il Maresciallo dei Carabinieri Paolo Benvenuti.

In una occasione, non avendo la disponibilità di nessuno, ho tenuto udienza penale con il commesso Vincenzo Carnevale (attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Cosenza).

Ho sempre rispettato la consegna del regolare funzionamento dell'Ufficio, evitando qualunque disagio alla Classe Forense ed ai Cittadini.

Nessuno ha mai sollevato alcun rilievo oppure è stato inficiato alcun atto, sebbene portato all'esame degli Organi Superiori (gravame al Tribunale e ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione).

<II>

#### OPERATIVITA' CON I DIPENDENTI COMUNALI

Fino alla data del 16-12-2015 sono stati presenti i dipendenti ministeriali e dal 17-12-2015 il funzionamento è stato affidato ai dipendenti comunali.

Il Comune di Montalto Uffugo ha dato **formalmente** la disponibilità di tre dipendenti:

- Ragioniere Remo Barbetta, proveniente dal Comando Vigili Urbani.
- Il Sig. Fullone Gianpaolo, proveniente dalla Protezione Civile.
- Il Sig. Ponissi Carlo, **su ordine del Sindaco Avv. Pietro Caracciolo**, è stato utilizzato presso il Comune di Montalto Uffugo all'Ufficio Elettorale.

-----  
In data 08 gennaio 2015 ho relazionato al Sig. Presidente del Tribunale, evidenziando quanto segue:

*Il personale comunale presente dimostra ottimi requisiti collaborativi ma, nel breve o nel lungo periodo, non è nelle condizioni di autonoma gestione di tutti gli affari di Cancelleria.*

*Tale circostanza, nel tempo, può comportare un rallentamento e la finale determinativa paralisi del funzionamento dell'Ufficio, con inevitabile conseguenziale interruzione del servizio.*

Tale analisi è fondata sulle seguenti circostanze:

- in data **20-12-2014** (trattazione della prima udienza civile) ho avuto la presenza solo del Ragioniere Barbetta Remo;
- ho chiesto dell'assenza di Fullone (il Ponissi era destinato, si ripete, per ordine del Sindaco all'Ufficio Elettorale);
- Barbetta mi ha risposto: è stato mandato in ferie dalla Dott.ssa Virginia Milano (Segretario Generale) dal **18-12-2014** al **30-12-2014**;
- ho lamentato la mancata informativa (su mia formale richiesta la Segretaria Generale mi rispondeva in data **23-12-2014** e mi informava di avere concesso le ferie al Fullone su sua autonoma decisione).

In pari data il Rag. Barbetta stava ultimando la preparazione dei fascicoli dell'udienza, allorquando avvertiva un malessere (essudorazione, bava dalla bocca, tremolio ed altro).

Un Carabiniere (testimone in un procedimento) allertava la guardia medica.

Il Dottore della guardia medica interveniva immediatamente e, rivolto al Barbetta, diceva: *il solito problema?*

Il Barbetta è stato portato presso il presidio ospedaliero.

Nei giorni successivi l'Ufficio è stato materialmente chiuso.

Infatti, Barbetta era malato, Fullone in ferie e Ponissi all'Ufficio Elettorale.

**Il Sindaco pretendeva che andassi a prendere le chiavi dell'Ufficio dal Barbetta e provvedessi ad aprire e chiudere, nonché ad espletare le incombenze di Cancelleria.**

Precisavo che non rientrava nelle mie competenze e funzioni.

Stante il reiterato comportamento omissivo del Sindaco Avv. Pietro Caracciolo, che ha comportato una reiterata interruzione di un pubblico servizio, sull'intervento del Sig. Presidente del Tribunale e, su ordine del Procuratore della Repubblica, il Maresciallo Danielli (una prima volta ed una seconda volta un Funzionario della Procura della Repubblica), ha consegnato le chiavi dell'Ufficio del Giudice di pace al Sindaco Avv. Pietro Caracciolo, affinché provvedesse alla regolare apertura e funzionamento.

L'Ufficio è stato gradualmente abbandonato e non solo in riferimento alla gestione del personale comunale, ma anche alla materiale carenza di toner, carta ed altro (inutilmente sollecitati dalla Infusino, dal Barbetta e dalla Belsito).

E' intercorsa una fittissima corrispondenza, rilevando quanto segue:

- dalla miriade di comunicazioni, la Dott.ssa Virginia Milano ha sempre fatto presente al Sindaco l'indisponibilità nello svolgere i due incarichi, informandone delle emergenti criticità anche il Presidente del Tribunale.

Il Sindaco è andato oltre:

ha attribuito le criticità del mancato funzionamento dell'Ufficio anche al Presidente del Tribunale, nei seguenti termini: (comunicazione del Sindaco del 02-01-2015) ... *già nel mese di novembre 2014 si erano verificate alcune carenze di servizio evidenziate dal Giudice di pace ... Barbetta Remo ... chiedeva che venissero specificati gli ambiti entro i quali avrebbe potuto svolgere la sua attività lavorativa ... le chiavi dell'Ufficio in suo possesso, sarebbero state a disposizione in caso di necessità ... (comunicazione del Sindaco del 07-01-2015) ... in considerazione dello stato di malattia comunicato dal sig. Barbetta, perdura la chiusura dell'Ufficio, con gravissime ripercussioni, con continue lamentele da parte degli utenti e con interruzione del servizio di amministrazione della giustizia ... (comunicazione del Sindaco del 08-04-2015) ... *per ciò che attiene agli adempimenti di cancelleria limitatamente al rilascio delle copie degli atti, anche in forma esecutiva, è stato delegato il Segretario Comunale che svolgerà tali incombeni presso il suo ufficio nella casa comunale ... solo per scrupolo evidenzio che la circolare ministeriale del 17-12-2014 prevedeva la permanenza dei dipendenti ministeriali ... tuttavia la copiosa corrispondenza intercorsa, ciò non è avvenuto.**

E' appena il caso di evidenziare che il Sindaco, con nota del 09-01-2015, aveva affermato la idoneità del personale comunale e che aveva "dimenticato" di avere ripetutamente scritto che il Ponissi era in servizio all'Ufficio Elettorale.

Nella comunicazione del 24-03-2015, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale è riportato: ... *a seguito di richiesta di mobilità volontaria per interscambio presentata in data 06-02-2015 dai dipendenti comunali Remo Barbetta e Marialuisa Belsito ... al termine della formazione la dipendente comunale Belsito ... in attesa del decorso del termine previsto per la formazione del nuovo dipendente individuato, sarebbe opportuno il rinvio d'ufficio delle udienze calendarizzate ... alternativamente si chiede al Presidente del Tribunale l'applicazione del personale ministeriale.*

Il Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta.

Di fatto, però, le udienze civili e penali non si sono svolte regolarmente, per il mancato adempimento delle incombenze di rito (preparazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi).

<III>

“VOLONTARIA” RICHIESTA DI INTERSCAMBIO FRA BARBETTA REMO CON BELSITO MARIA LUISA

La sostituzione del Barbetta con la Belsito, nelle funzioni di Cancelliere, è stata determinata dal Sindaco:

- in base ai reiterati comportamenti omissivi del Barbetta;
- in frequenti momenti di eccessiva euforia il Barbetta esternava affettuosissimi baci ed abbracci (per un riscontro agevole può essere

sentita la Dott.ssa Maria Caprio – VPO presso la Procura della Repubblica di Cosenza).

A volte interrompeva la verbalizzazione dell'udienza penale affermando: *devo capire cosa sto scrivendo.*

In altri momenti il Rag. Barbetta piangeva ininterrottamente e senza giustificato motivo (per un riscontro agevole può essere sentito il dipendente comunale Fullone Gianpaolo.

<IV>

Per le varie udienze (civili e penali) il Sindaco promuoveva alla carica di Vice Segretario Generale, **il giorno prima**, un dipendente comunale ed **ordinava allo stesso di prestare servizio, quale Cancelliere, per il solo giorno d'udienza dalle 8.30 alle 14.00.**

<V>

L'udienza penale del 28-03-2015 non si è tenuta per “mancata conoscenza” della Segretaria Dott.ssa Virginia Milano e del Sindaco delle date delle udienze tabellari !!!!!!!!!!!!!

<VI>

All'udienza del 11/04/2015, all'atto della trattazione del primo processo disponevo la costituzione delle parti e mi sentivo rispondere dal Cancelliere (Vice Segretario Generale nominata *ad horas*): *che cos'è la costituzione delle parti ?*

All'atto della verifica delle notifiche, il Cancelliere mi consegnava il fascicolo, precisando verbalmente: *veda lei non so dove mettere mano.*



Gli Avvocati presenti non hanno sopportato oltre e si sono astenuti dal trattare i processi, lamentando anche la inidoneità del Cancelliere nominato dal Sindaco (vedasi relazione della Dott.ssa Antonella Massimilla – VPO presso la Procura della Repubblica di Cosenza, allegata al fascicolo d’Ufficio).

<VII>

All’udienza penale del 09/05/2015, il PM faceva presente che erano stati trasmessi dodici fascicoli penali.

Si prendeva atto che non erano stati iscritti e si trovavano (probabilmente) nella posta non evasa e nella materiale disponibilità del Segretario Generale Dott.ssa Virginia Milano.

All’ennesimo omesso adempimento ne ho informato la Procura della Repubblica di Cosenza, il quale ha chiesto un’informativa.

La relazione, con documentazione, è stata comunicata anche alla Corte d’Appello di Catanzaro ed al Tribunale di Cosenza.

La Dott.ssa Belsito (Cancelliere) ha provveduto alla iscrizione e, in data 04-07-2015, mi ha consegnato i fascicoli.

In pari data ho emesso il decreto di fissazione di nuova udienza.

<VIII>

FALSITA’ DELLE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI MONTALTO UFFUGO AVV. PIETRO CARACCILO

L’esposto del Sindaco del 31-03-2015 contro la mia persona, di cui ho preso cognizione con il rilascio delle copie del fascicolo del presente procedimento disciplinare, rappresenta un concentrato di inesattezze e caluniose falsità, desumibili documentalmente anche

dall'affermazione: ... *Trattasi della Dott.ssa Alessandra Pinto la quale, nel settembre 2014, aveva avanzato al sottoscritto richiesta di assunzione presso il Comune di Montalto Uffugo, che però è stata disattesa in quanto non sussistevano i presupposti di legge per aderire alla stessa.*

L'ira funesta del Sindaco (di natura da determinarsi) gli ha fatto dimenticare, ancora una volta, che, in data 06-03-2014 la Dott.ssa Alessandra Pinto era stata ammessa all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura Civica del Comune di Montalto Uffugo, con previsione di € 1.200,00= (milleducecento euro) di rimborso spese, con termine fino al 06 marzo 2015 (allegato 1).

La revoca datata 02-03-2015 (appena 4 giorni prima della scadenza contrattuale annuale), pubblicata il 06 marzo 2015 (allegato 2) è imputabile ad un atteggiamento non sereno, anzi a dir poco astioso nei miei confronti, riversatosi sulla formazione di mia figlia, sottraendole anche la possibilità di rientrare nelle spese sostenute (rimborso spese previste nella determina – euro 100,00= al mese).

<IX>

MANCATO REPERIMENTO DI ALCUNI FASCICOLI

In riferimento al mancato reperimento dei fascicoli penali, la Belsito ha narrato di essersi assentata in un'occasione e di avere chiuso a chiave l'Ufficio.

Al rientro, ha avuto un grande spavento, poiché vi erano persone che rovistavano tra i fascicoli.

Mi ha rappresentato che l'Ufficio del Giudice di Pace è intercomunicante col Comando Vigili Urbani.

Dopo una rivisitazione, i fascicoli penali sono stati rinvenuti !!!!!!!!!!!

<X>

RILASCIO ILLEGITTIMO ED ILLEGALE DI COPIE  
AUTENTICHE DI DECRETI INGIUNTIVI

La Belsito mi ha comunicato che, esaminando gli atti dell'Ufficio, ha rilevato che la Segretaria Generale Dott.ssa Virginia Milano ha rilasciato copia autentica di decreti ingiuntivi in forma esecutiva, senza la firma del Giudice di Pace.

<XI>

ORDINI E DIRETTIVE DEL SINDACO DI MONTALTO  
UFFUGO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
MONTALTO UFFUGO

Al compimento del corso la Sig.ra Belsito Marialuisa è stata immessa nelle funzioni di Cancelliere dal Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Pietro Caracciolo (allegato 3).

La Belsito prende ordini e direttive dal Sindaco e, per conoscenza, ne informa il Presidente del Tribunale (allegato 4).

Il Presidente del Tribunale, cortesemente, mi porta a conoscenza delle comunicazioni della Belsito, riguardanti l'Ufficio.

<XII>

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA RELAZIONE DI SERVIZIO DEL MARESCIALLO DEI CARABINIERI DI MONTALTO UFFUGO PIERLUIGI DANIELLI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COSENZA

La relazione del Sottufficiale riporta alcuni aspetti dell'andamento dell'Ufficio.

Ha omesso di riportare (essendo passato sotto la sua percezione) che l'andamento dell'Ufficio era ed è condotto in maniera ottimale.

Ha omesso di relazionare che, per fatti non attinenti all'Ufficio, il Sindaco Avv. Pietro Caracciolo ed alcune persone a lui vicine hanno creato la situazione di incompatibilità.

Infatti, **non viene riportato che, a fomentare la protesta è l'Avv. Alberto Rossi, assessore al personale del Comune di Montalto Uffugo.**

Inoltre, **l'Avv. Torricella**, legata all'Avv. Rossi, si è rivolta al Presidente del Tribunale, lamentando disfunzioni e ritardi del personale comunale.

Dalla carta intestata emerge che lo Studio Legale "**Rossi – Torricella**", è dell'Avv. Rossi, **assessore al personale del Comune di Montalto Uffugo**, e dell'Avv. Torricella, legata all'Avv. Rossi.

Non ha relazionato il Maresciallo Danielli sulla "strana" revoca dell'incarico alla Dott.ssa Alessandra Pinto effettuata dal Sindaco

Avv. Pietro Caracciolo, appena quattro giorni prima della scadenza, e pubblicata il giorno della scadenza naturale.

<XIII>

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AL  
PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

Nella relazione del Presidente del Tribunale traspare saggezza ed equilibrio.

Infatti, evidenzia il comportamento non condivisibile del Sindaco Avv. Pietro Caracciolo nella gestione dell'Ufficio.

E' appena il caso di riscontrare, nelle reiterate comunicazioni rivolte al Sindaco, che il Presidente del Tribunale ha precisato (comunicazione del 08-01-2015 prot. n. 16/15):

*Appare il caso di rimarcare:*

- *la necessità che l'Ente locale accerti ed attesti l'effettiva presenza del personale già individuato e la potenziale operatività presso l'ufficio mantenuto in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio stesso;*
- *l'attribuzione al Giudice Coordinatore del potere direttivo ed organizzativo.*

Il Sindaco **ha sempre disatteso ed ignorato la direttiva Presidenziale**, dando personali disposizioni e direttive all'Ufficio del Giudice di pace.

<XIV>

**Ho presentato istanza di trasferimento ad altra sede.**

**Per i disservizi sopra illustrati, non mi vengono corrisposti gli emolumenti dal mese di Febbraio 2015, con grande disagio.**

<XV>

Dalla relazione della Dott.ssa Belsito datata 01-07-2015 emerge tutta la gestione dell'Ufficio, **per come condotta e diretta dal Sindaco Avv. Pietro Caracciolo** (allegato 5).

<XVI>

**Sono trattato come un delinquente.**

**Eppure non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:**

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;
- b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;
- c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;
- d) non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);
- e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo *Chicago anni trenta*.

**Sono una persona moralmente sana ed apprezzata, per i seguenti ordini di motivi (per citarne alcuni):**

- ho prestato servizio militare per conto e nell'interesse dello Stato Italiano, con l'attestazione del proprio diretto superiore: ... *al suddetto sono stati affidati incarichi di alta responsabilità e*

*segretezza e che tali compiti sono stati svolti con attaccamento ed alto senso del dovere (allegato 6);*

- sono stato confermato lodevolmente (vedasi l'ultima valutazione antecedente alle conferme d'Ufficio – allegato 7) nelle funzioni di Giudice di Pace Coordinatore, con la seguente motivazione: *valutati sussistenti il possesso da parte del giudice istante dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti ... l'inesistenza di cause di incompatibilità nonché di altre cause e di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dall'istante e delle condizioni e situazioni ambientali, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; l'idoneità dell'istante ad assolvere degnamente per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale le specifiche funzioni di magistrato onorario, nonché a soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduità e di impegno, le esigenze del servizio, avuto riguardo anche all'attività svolta dal medesimo, come desunta dalla valutazione dei provvedimenti giurisdizionali allegati alla domanda di conferma delibera di confermare, per un terzo mandato di quattro anni ... nell'incarico di giudice di pace per la sede di Montalto Uffugo – Circondario di Cosenza, il seguente aspirante: Pinto Francesco Antonio.*

<XVI>

Sui fatti, per come esposti, che saranno puntualmente e specificamente trattati ed approfonditi nel prosieguo difensivo, si conclude:

Accertata l'infondatezza dell'accusa formulata dal Sindaco del Comune di Montalto Uffugo Avv. Pietro Caracciolo nei confronti del Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo Dott. Francesco Antonio Pinto, rigettarla, con ogni conseguenziale statuizione.  
Corigliano / Catanzaro 07-07-2015.

Dot. Francesco Antonio Pinto

Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo

*Dot. Francesco Antonio Pinto*

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e stato, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, l'Avv. Francesco Antonio Pinto, del Foro di Castrovillari, ed eleggo domicilio nel suo studio in Corigliano Calabro Stazione e da Ratta.

Dot. Francesco Antonio Pinto

Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo

*Dot. Francesco Antonio Pinto*

Vera ed autentica la firma

Avv. Francesco Antonio Pinto

*Avv. Francesco Antonio Pinto*



AZZEATI (A)

UFFICIO GIUDICE DI PACE  
MONTALTO UFFUGO  
- 4 GEN 2005  
PERVENUTO  
ore 9/05



IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE  
di MONTALTO UFFUGO (CS)

- vista l'istanza datata 4 gennaio 2005 depositata in Cancelleria in pari data protocollo n. 9/05;
- tenuto conto che la richiesta è accoglibile, in quanto non contrasta con specifiche disposizioni di legge;
- tenuto conto che il corso di formazione pratica e di supporto agli indirizzi ed orientamenti dei programmi universitari;

P.Q.M.

autorizza Pinto Alessandra, nata a Cariatì il 28/03/1984, residente in Corigliano Calabro, via Adua, C.E.: FNTLSN64058B774X, nella qualità di studentessa universitaria, a frequentare le udienze civili e penali che si svolgono presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, nei giorni tabellarmente fissati, per la formazione integrativa pratica del corso universitario di Scienze Giuridiche.

L'autorizzazione è subordinata all'esonero dell'Ufficio e dell'Amministrazione, da ogni responsabilità ed onere durante l'espletamento del tirocinio pratico, per i fini di cui alla prefata istanza.

Autorizza la Cancelleria a rilasciare, a richiesta dell'interessata, certificazione della presenza alle udienze civili e penali, nonché degli argomenti trattati per come risultanti dai verbali d'udienza e dagli atti dell'Ufficio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla richiedente Pinto Alessandra.

Montalto Uffugo il 4 gennaio 2005.

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

Dott. Francesco A. Pinto  
*Francesco A. Pinto*





IL CANCELLIERE

dell'Ufficio del GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO,

-visti gli atti dell'Ufficio;

-visto il decreto del Giudice di Pace Coordinatore emesso in data 04-01-2005 protocollo n. 9/05;

CERTIFICA

che Alessandra PINTO, nata a Cariati il 28/03/1984 e residente in Corigliano Calabro in via Adua n. 74, ha partecipato all'udienza penale tenuta presso questo Ufficio in data 10/10/2005.

Inoltre, per come emerge dal verbale dell'istruttoria dibattimentale in pari data, ha presenziato alla trattazione del processo n. 12/05 R.G. – Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo = n. 1001/05 R.G.N.R. – Procura nella Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, a carico di Vistocco Emiliano, avente ad oggetto: minaccia (art.612.1° c.p.).

Rilascia a richiesta dell'interessato per uso consentito.

Montalto Uffugo, li 10/10/2005.



IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Carla IANUSINO



## IL CANCELLIERE

dell'Ufficio del GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO,

-visti gli atti dell'Ufficio;

-visto il decreto del Giudice di Pace Coordinatore emesso in data  
04-01-2005 protocollo n. 9/05;

## CERTIFICA

che Alessandra PINTO, nata a Cariati il 28/03/1984 e residente in  
Congliano Calabro in via Adua n. 74, ha partecipato all'udienza  
civile tenuta presso questo Ufficio in data 10/10/2005.

Inoltre, per come emerge dal verbale di causa di pari data, ha  
presenziato alla trattazione della causa:

- 1) n. 229/04 R.G.A.C. fra Gencaralli Orlando contro E.T.R.  
S.p.a., avente ad oggetto: opposizione fermo amministrativo;
- 2) n. 279/04 R.G.A.C. fra Ioele Mario contro ANAS S.p.a.,  
avente ad oggetto: risarcimento danni;
- 3) n. 281/04 R.G.A.C. fra Celebre Ranzo contro E.T.R. S.p.a.,  
avente ad oggetto: annullamento fermo amministrativo;


- 4) n. 237/05 R.G.A.C. fra Balsamo Rocco contro Telecom S.p.a., avente ad oggetto: ripetizione indebita;
- 5) n. 177/04 R.G.A.C. fra Bianco Simona e Carà Luca contro Prefettura di Cosenza, avente ad oggetto: opposizione verso contestazione;
- 6) n. 301/04 R.G.A.C. fra Marchese Luigi e Marchese Rocco contro Telecom S.p.a., avente ad oggetto: risarcimento danni.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso consentito.

Montalto Uffugo lì 15/10/05.



IL CANCELLIERE  
(Corte di Cassazione)



# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Cosenza)

AL VIGENTE  
11

ORIGINALE

DETERMINA N. 12 DEL 06.03.2014

PROPOSTA N.54 DEL 06.03.2014

## SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N.

REG.GEN.

Data di Registrazione

Oggetto : Ammissione all'esercizio della pratica forense presso Avvocatura Civica.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

Che l'attuale regolamento all'art.16 disciplina l'accesso all'avvocatura per l'espletamento della pratica forense;

Che il Regolamento Comunale dell'Avvocatura Comunale, in attesa di approvazione da parte della Giunta Comunale, all'art.24 - rubricato "Pratica forense", al comma 1, così stabilisce "Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga per un anno", al comma 2 "E' consentita la pratica forense da parte di personale interno previo nulla osta dell'Avvocato Coordinatore", al comma 3 "La individuazione dei praticanti esterni all'amministrazione è operata secondo disponibilità e necessità rappresentate dagli avvocati comunali all'Avvocato coordinatore, previa apposita istanza da parte degli interessati", al comma 4 "Per ogni avvocato comunale è ammesso un numero massimo di due praticanti. I praticanti sono scelti dall'Avvocato coordinatore previo colloquio e analisi del curriculum", al comma 5 "Ai praticanti ammessi sarà riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e di quanto previsto dalla normativa in materia, una somma annuale a titolo di rimborso spese", al comma 6 "Il rapporto di praticantato può essere interrotto in qualsiasi momento dall'Avvocato coordinatore che svolge le funzioni di dominus";  
che la legge 247/12 L.P.F. disciplina pratica forense;

CONSIDERATO che in data 04.02.2014 prot.n. 2407 è pervenuta istanza, con allegato curriculum vitae, della Dott.ssa Alessandra Pinto, nata a Cariatì (CS) il 28.03.1984, con la quale ha fatto richiesta di svolgere pratica forense presso questa Avvocatura;

RETENUTO idoneo il curriculum vitae della dott.ssa Alessandra Pinto, questa Avvocatura ritiene di procedere all'ammissione all'esercizio della pratica forense della Dott.ssa Alessandra Pinto nata a Cariatì il 28.03.1984 c.fisc.PNTLSN84C688774X, con le modalità ed i limiti di cui al vigente regolamento comunale nonché della legge 247/12 L.P.F. di disciplina della professione forense;

di prevedere a favore del praticante avvocato un rimborso spese che può essere quantificato in € 1.200,00 (milleduecento/00) annui;

- VISTO il Regolamento dell'Avvocatura comunale;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il D.Lgs del 267/2000;
- VISTO il Regolamento comunale di contabilità;



# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Casenza)

## DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di procedere all'ammissione all'esercizio della pratica forense presso questa Avvocatura civica la Dott.ssa Alessandra Pinto nata a Cariatì il 28.03.1984 cod.fisc. FNTLSN84C68B774X.

Di disporre che la dott.ssa Pinto provveda a tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione della pratica forense presso questa avvocatura dandone comunicazione al competente Consiglio dell'ordine forense.

Che la permanenza del predetto praticante oltre il periodo di praticantato sarà ammissibile a domanda e previa valutazione dell'Avvocato responsabile dell'Avvocatura e comunque per un periodo non superiore ad un anno dal compimento dell'esame di stato per conseguire l'abilitazione professionale.

Di prevedere in favore della praticante, una copertura assicurativa per infortuni professionali, che potrebbero derivare dall'esercizio del suddetto praticantato, la cui spesa è da imputarsi sul competente capitolo del bilancio c.e..

Di prevedere in favore della praticante avvocato una somma per l'anno 2014 di € 1.200,00 a titolo di rimborso spese da imputarsi sul competente capitolo del bilancio c.e..

Montalto Uffugo li 06.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Carmelina Pugliese



# Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Avvocatura Civica

Racc. A/R



0201300140500

Comune di Montalto Uffugo

Prot. N° 0004094 del 06/03/2015 - P  
Cat. C/ur. III Settore Legale

Gent.ma dott.ssa  
Alessandra Pinto,  
Via Actus n. 74  
Corigliano Calabro (CS)


Oggetto: determinazione n. 13 del 2.3.2015

Nella qualità di responsabile dell'Avvocatura civica del Comune di Montalto Uffugo, lo trasmetto *la determinazione di cui all'oggetto, per legale conoscenza.*

Tanto si doveva

Montalto Uffugo li 6 marzo 2015

Il funzionario Dirigente responsabile  
(Avv. Carmelina Pugliese)



# Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



## DETERMINAZIONE DELL' AVVOCATURA CIVICA

N. 13 DEL 02.03.2015

OGGETTO: Revoca determinazione n. 4 del 6 marzo 2014

(A cura dell' Ufficio Segreteria)

« Numero d'ordine progressivo 114 Anno 2015  
« Determinazione pubblicata il 03-03-2015

«

«

«

«

«



## IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA CIVICA

Premesso che

- In data 4.2.2014 prot. n. 2407 la dott.ssa Alessandra Pinto nata a Carjati il 28.3.1984 e residente in Corigliano via Adua n. 74 ha presentato domanda a questo Ente finalizzata ad espletare un'attività di stage presso l'Avvocatura Comunale di Montalto Uffugo all'uopo allegando proprio curriculum vitae;
- Che con nota dell'11.2.2014 prot. N. 2834 trasmessa via mail in pari data, il sottoscritto responsabile informava la dott.ssa Pinto dell'impossibilità di svolgere alcuno stage presso l'Avvocatura Comunale, ma che presso il predetto settore era possibile svolgere attività di pratica forense, per come disciplinato dal Nuovo Ordinamento forense;
- Che in data 24.2.2014 la dott.ssa Pinto riscontrava la comunicazione pervenutale e precisava che la richiesta doveva intendersi come formazione professionale;
- Che, previa informazione verbale al Sindaco pro-tempore, con determinazione n. 4 del 6.3.2014, il sottoscritto responsabile autorizzava, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento di disciplina dell'Avvocatura Civica, lo svolgimento di pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Montalto Uffugo, con le modalità ed i limiti di cui al predetto regolamento nonché della legge 247/12 LPP che disciplina la professione forense, disponendo altresì che la dottoressa provvedesse a tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione della pratica forense presso l'avvocatura comunale dandone altresì comunicazione al competente consiglio dell'Ordine Forense;
- Che ai fini del predetto praticantato non è stato necessario accedere ad alcun obbligo assicurativo, atteso che l'INAIL esclude da tale obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di praticantato, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell'assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell'art. 4 n. 1 del DPR 1124/65, dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva;
- Che infatti nella determinazione n. 4/14 era stata prevista la somma di € 1.200,00 a titolo di rimborso spese;
- **CONSIDERATO**
- Che la dott.ssa Pinto non ha provveduto a regolarizzare il passaggio presso l'Avvocatura civica non presentando domanda di trasferimento al Consiglio dell'Ordine di Cosenza ai fini dell'espletamento della prescritta pratica professionale né presentando il prescritto libretto di Pratica da cui risultasse l'avvenuto passaggio;
- Che la dott.ssa Pinto non ha altresì provveduto a presenziare con continuità ed assiduità presso l'Avvocatura Civica di Montalto Uffugo ai fini della prescritta pratica (limitando la sua

presenza nel periodo aprile / giugno a sole 3-4 volte), né è stata presente alle innumerevoli udienze, fissate nel periodo, innanzi all'Autorità Giudiziarie in cui è parte il comune di Montalto Uffugo;

- Che inoltre in data 29.12.2014 la sottoscritta è venuta informalmente a conoscenza, direttamente dalla dott.ssa Pinto, della circostanza che la stessa aveva sostenuto le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense fissate per la sessione dell'anno 2014;
- Che inoltre con provvedimento del 10.1.2015 prot. N. 3/15 trasmesso dall'Ufficio del giudice di Pace di Montalto Uffugo e diretto inopportunitamente alla dott.ssa Pinto Alessandra presso l'Avvocatura Comunale, la sottoscritta con nota del 12.1.15 prot. N. 517 ha dato comunicazione all'Ill.mo giudice di Pace di Montalto Uffugo di non notificare alcun provvedimento diretto alla dott.ssa Alessandra Pinto presso l'Avvocatura Comunale in quanto la stessa non ha eletto domicilio presso la predetta struttura;
- Che stante la situazione sin qui descritta è evidente che sussistente l'interesse di questa pubblica amministrazione a revocare con efficacia immediata la determinazione n. 4/14 in quanto non si sono verificate le condizioni per l'accesso alla struttura dell'Avvocatura in qualità di praticante della dott.ssa Alessandra Pinto, né vi sono altresì le condizioni per procedere ad alcuna liquidazione in favore della predetta essendo venuta meno ai suoi precisi obblighi;
- Tutto ciò premesso il sottoscritto responsabile

#### DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

di revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 quinquies L. 241/90 e succ. modif. ed integrazioni la determinazione n. 4 del 6 marzo 2014 per le motivazioni tutte di cui in premessa, ed in particolare per inottemperanza della dott.ssa Alessandra Pinto alla formalizzazione delle procedure commesse allo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Civica del Comune di Montalto Uffugo;



di disporre che nulla è dovuto alla dott.ssa Alessandra Pinto a titolo di rimborso spese attesa la mancata presenza nel settore Avvocatura Civica ai fini del praticantato;

di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa al Sindaco, per opportuna conoscenza, al Segretario Generale, al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza, nonché trasmessa tramite racco. A/r alla dott.ssa Alessandra Pinto nel suo indirizzo di residenza, per come risultante agli atti di questa Avvocatura.

Il Funzionario Dirigente Responsabile Avvocatura Civica

(Avv. Carmelina Pugliese)

Montalto Uffugo lì 02 marzo 2015

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO  
(Provincia di Cosenza)

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO:

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li

05/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_





- che il Comune di Montalto Uffugo ha individuato la Dottessa Maria Luisa Beisio, dipendente comunale di categoria C, a seguito di rinuncia volontaria per interscambio, quale nuovo cancelliere in sostituzione del dipendente Raimo Barbetta;
- che la stessa ha terminato il prescritto periodo di tirocinio formativo presso il Giudice di Pace Circoscrizionale di Cosenza, giusta attestazione del 15/06/2015, prot. UT. C.d.P. n. 135 e firma del Segretario Generale dell'Ente e che, pertanto, è in attesa di ricevere l'immissione in ruolo da parte dei competenti organi giudiziari;
- che la Dottessa Beisio, terminato il tirocinio formativo e nelle more del provvedimento formale di immissione nei ruoli, sta svolgendo di fatto le funzioni di cancelliere prestando la propria assistenza al Giudice di Pace durante le udienze civili e penali;
- che, pertanto, è opportuno che la stessa venga legittimata, con il presente provvedimento, allo svolgimento delle funzioni che di fatto sta svolgendo autorizzandola, nelle vesti di cancelliere individuato ed opportunamente formato, all'espletamento delle relative funzioni;

SENTITO il Segretario Generale;

#### DISPONE

- Di autorizzare la Dottessa Maria Luisa Beisio, in via temporanea e nelle more di formale provvedimento di immissione nei ruoli da parte dei competenti organi giudiziari, allo svolgimento delle funzioni di cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo;
- Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'interessata ed al Giudice di Pace di Montalto Uffugo ed al Presidente del Tribunale di Cosenza.

Montalto Uffugo, 25 giugno 2015

Il Sindaco,  
  
 Pietro Caporcia



Prot. n. 216  
del 03.07.15

ALLEGATO (5)

Al Giudice di Pace Coordinatore  
Dott. Francesco Antonio Pinto

*Designazione in qualità di Cancelliere c/o Ufficio GdP Montalto Uffugo*

La sottoscritta Marialuisa Belsito, assegnata a Questo Ufficio, a seguito di ultimazione del prescritto tirocinio formativo, con decorrenza 09.06.15, come da Vs. nota, di pari data, (prot. n. 171 del 13.06.15), indirizzata al Presidente del Tribunale di CS, al fine di rimpiazzare il Cancelliere precedentemente designato Remo Barbeita, assente per malattia dal 23.03 al 24.06 c.a., attualmente assegnato ad altro Ufficio comunale, espone quanto segue.

La sottoscritta, già designata con distinti provvedimenti del Sindaco, in qualità di Vice-Segretario, per l'assistenza alla S.V. per le udienze civili e penali del 30/05, del 06/06, del 13/06, del 20/06 c.a., con provvedimento sindacale del 26.06.15, assunto al prot. gen. Com. al N. 10800 in pari data (già in Vs. possesso), veniva incaricata, "...in via temporanea e nelle more di formale provvedimento di immissione in ruolo da parte dei competenti organi giudiziari, allo svolgimento delle funzioni di Cancelliere..." presso Questo Ufficio.

A decorrere dal 27.05.15, per espletare l'ultimo periodo di tirocinio formativo, e con piena assegnazione dal 09 c.m., la sottoscritta aveva accesso alla Cancelleria di Questo Ufficio, al fine di apprenderne e constatarne le funzioni.

Pertanto, a tutt'oggi, la stessa ha avuto la possibilità di constatare le anomalie di seguito esposte, con riserva di presentare eventuali altre criticità riscontrate in seguito.

La Cancelleria, dotata di n. 3 unità operative comunali, di rispettive cat. (COML EELL) A, B e C, quest'ultima con funzioni di Cancelliere, al fine di sostituire le unità ministeriali trasferite ad altro ufficio, sin dall'inizio del rapporto, per varie vicissitudini, dovute spesso ad assenza del personale, prevalentemente per motivi di malattia, ha manifestato criticità nell'espletamento delle funzioni amministrative e giudiziarie, come da risultanze dell'Ufficio.

In particolare, nel periodo di assenza per malattia del Cancelliere designato, il carico di lavoro è rimasto pressoché inevaso, con la sola limitazione, a cura del Segretario Comunale, alla ricezione degli atti mediante deposito e alla designazione di personale, quale Vice-Segretario, incaricato all'assistenza alla S.V. nelle pubbliche udienze civili e penali.

Pertanto non venivano espletati molti adempimenti, quali l'iscrizione a ruolo degli atti (citazioni, ricorsi), il protocollo degli atti in entrata e in uscita, la pubblicazione di sentenze, ordinanze, decreti, sia in materia civile che penale, con relative comunicazione e/o notifiche agli interessati, corrispondenza con altri organi e Uffici amministrativi e Giudiziari, evasione di richieste e istanze varie, rilascio copie atti, ecc.



Inoltre, non venivano evase attività con scadenze, quali, a titolo esemplificativo, invio modelli vidimati Equitalia (scad. Febbraio 15), rilascio di certificazione Unica Lavoro Autonomo dpr 322/98 (rit-acconto) entro marzo c.a., vidimazione quadrimestrale del registro di Repertorio (aprile 15).

Attualmente, oltre alla sottoscritta, è presente una sola unità di personale di cat. B, Fullone Gianpao, in quanto il dipendente Ponissi Carlo, di cat. A, è assente per malattia, in via continuativa, da ultimo, dal 16.05.15, mentre il dip. Barbetta, a seguito di rientro in servizio, è stato assegnato ad altro incarico, come da mobilità per interscambio con la sottoscritta. Tutte le unità di personale, peraltro, hanno manifestato riserve in merito all'espletamento delle funzioni di questo Ufficio.

Da ciò consegue che, le due unità attualmente presenti devono espletare tutto il lavoro occorrente, arretrato ed emergente, con ritardi e ripercussioni agevolmente desumibili.

La sottoscritta, la quale, peraltro non ha ricevuto formale consegna dall'Ufficio e delle risorse presenti, ha a tutt'oggi, con l'aiuto dell'altra unità, provveduto, come da fascicoli alla Vs. attenzione, all'iscrizione a R.G., civile e penale, di tutti gli atti ricevuti, all'iscrizione al prot. della corrispondenza, alla pubblicazione e notifica degli atti civili e penali, alla predisposizioni degli atti da evadere a cura della S.V., alle udienze civili e penali, nonché degli adempimenti antecedenti e conseguenti.

Il materiale ivi presente è carente e poco funzionale, rispetto alla necessaria dotazione degli Uffici Giudiziari, come da nota dettagliata che si riserva di produrre appena possibile.

Il personale è insufficiente, malgrado lo zelo.

In merito ai locali espone quanto segue. I locali adibiti ad uffici sono pressoché adeguati, mentre l'aula di udienza è inadeguata rispetto all'utenza. Il personale dispone di un solo mazzo di chiavi, né è dato capire chi possieda o abbia posseduto, altre chiavi. L'accessibilità ai locali è limitata, anche sotto il profilo della sicurezza.

Il locale archivio è utilizzato come deposito di materiale comunale.

Inoltre, lo stesso comunica con il locale adibito a Comando di Polizia Municipale, situato al piano inferiore, mediante una scala, alla cui sommità vi è un cancelletto apribile, mentre alla base vi è un portone blindato, la cui chiavi sono in dotazione, presumibilmente, del suddetto Comando. Sono assenti le uscite di sicurezza. Il tutto con conseguenze immaginabili ai fini della privacy e della sicurezza.

Infine, l'Ufficio non è dotato di rete informatica, come tutti gli altri uffici giudiziari, con problemi e disservizi nella tenuta dei registri, della corrispondenza, delle comunicazioni in materia civile e penale, nell'espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali.

Pertanto, sarebbe opportuno che la S.V. voglia, comunicare al Sindaco le anomalie strumentali e strutturali presenti, al fine di porvi rimedio. Voglia, inoltre, sollecitare la sostituzione, previa autorizzazione, del personale assente per malattia. Voglia, infine disporre l'adeguamento dell'Ufficio e la dovuta pubblicità all'utenza, specie data l'imminenza del periodo di ferie.

Montalto Uffugo, 30.06.2015

Il Cancchiere P.F.  
Dott.ssa Marianna Balsito

ALLEGATO (6)



DE/3556 (ex 3909 Z)

Prot. N. 21 Allegati

DISTRETTO MILITARE MACERATA  
UFFICIO RECLUTAMENTO E MATRICOLA  
Sezione Reclutamento

62100-Macerata, 19.6. 19.26

AJ Cap.le PINTO Francesco Antonio

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

S E D E

OGGETTO: Attestazione.-

Il sottoscritto Tenente Colonnello Renzo  
LAUS, Capo Ufficio Reclutamento e Matricola e res-  
ponsabile della sicurezza interna del Distretto  
Militare di Macerata, attesta che il cap.le PINTO  
Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro (CS),  
il 1° maggio 1949, ha prestato servizio militare  
di leva presso questo Distretto alla sua diretta  
dipendenza.-

attesta, inoltre, che al suddetto sono state  
state affidati incarichi di alta responsabilità e ser-  
ietà e che tali compiti sono stati svolti con  
attaccamento ed alto senso del dovere.-

(IL CAPO UFFICIO RECL. E MATR.)

Renzo LAUS  
*[Signature]*

Scrivere per ogni lettera ad esse argomenti ed indicare nella risposta il numero di protocollo e l'ufficio cui si risponde.  
Indirizzo telegrafico: .....